

Circ. 9 gennaio 2001, n. 500254 (1).

Vendita e somministrazione mediante distributori automatici.

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ufficio D2, Disciplina del commercio.

In riferimento ai quesiti pervenuti alla scrivente sulla materia in oggetto, si fa presente quanto segue.

In vigore della disciplina antecedente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la nuova disciplina in materia di commercio, la vendita effettuata mediante distributori automatici era disciplinata dall'art. 35 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e dall'art. 54 del decreto ministeriale 31 agosto 1988, n. 375, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge.

L'art. 35 sottoponeva ad autorizzazione la vendita di merci effettuata tramite distributore automatico quando non effettuata negli esercizi di vendita e nelle immediate vicinanze.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto ministeriale n. 375 del 1988, il rilascio dell'autorizzazione era subordinato alla sola iscrizione nel Registro esercenti il commercio dell'esercente, intendendosi per tale quello al quale era imputabile l'attività di vendita mediante il distributore automatico, e all'osservanza delle disposizioni igienico sanitarie.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 54, poi, nel caso in cui il distributore automatico fosse installato in un esercizio commerciale o nelle immediate vicinanze e la vendita riguardasse prodotti compresi nella tabella merceologica per cui tale esercizio era autorizzato, era sufficiente l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorresse, di quelle di polizia stradale:

l'installazione in tal caso era consentita al titolare dell'esercizio o, con il suo consenso, ad altri soggetti, purché questi ultimi fossero in possesso dei requisiti prescritti, senza necessità della specifica autorizzazione.

Qualora, infine, la vendita al pubblico tramite distributore automatico fosse svolta in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi era considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio e soggetta pertanto alla autorizzazione prevista dall'art. 24 della legge n. 426 del 1971.

L'autorizzazione di cui al citato art. 35, era stata poi sostituita dalla denuncia di inizio di attività di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, come riformulato dall'art. 20, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

A seguito della emanazione del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, le predette disposizioni di cui all'art. 35 della legge n. 426 del 1971 e dell'art. 54 del decreto ministeriale n. 375 del 1988 non risultano più vigenti.

Per effetto del disposto di cui all'art. 26, comma 6, del citato decreto n. 114 del 1998, infatti, è stata abrogata la legge n. 426 del 1971 e il decreto ministeriale n. 375 del 1988, ad esclusione del comma 9 dell'art. 56, dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217.

In materia di vendita mediante il distributore automatico è pertanto applicabile l'art. 17 del decreto n. 114 del 1998 il quale distingue due sole fattispecie.

La prima è individuata dal quarto comma del predetto art. 17, il quale dispone che:

«la vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita»

Ciò significa che l'apertura di un esercizio, nel quale venga effettuata la vendita esclusivamente tramite distributori automatici, è soggetta a comunicazione, se la superficie del locale rientra nei limiti individuati per gli esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del decreto n. 114 del 1998, ossia 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, salvo diversa determinazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, il quale dispone che «La Regione può individuare le aree del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica».

È invece soggetta al regime autorizzatorio l'apertura di un locale nel quale venga effettuata la vendita esclusivamente tramite distributori automatici qualora la superficie del medesimo rientri entro i limiti individuati alle lettere e) ed f) del predetto art. 4, comma 1.

Trattasi, nel caso della lett. e), degli esercizi denominati medie strutture di vendita ed aventi superficie tra i 150 e i 1500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e tra i 250 e i 2500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, salvo ovviamente diversa determinazione regionale ai sensi del predetto art. 10, comma 4, e, per quanto concerne la lettera f), degli esercizi denominati grandi strutture di vendita ed aventi superficie superiore a quella stabilita per le medie strutture di vendita.

Nel caso, pertanto, in cui la vendita tramite distributore automatico sia effettuata in un locale adibito esclusivamente a detta attività e quindi soggetto al regime autorizzatorio, l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento, sono soggetti alle disposizioni contenute negli 8 e 9 del decreto.

L'altra fattispecie di vendita tramite distributore automatico disciplinata dal decreto è quella prevista dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 17, la quale è individuata per il fatto di non svolgersi in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo.

In tal caso «è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio» (cfr. art. 17, comma 1), la quale comporta che l'attività "può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento" della medesima da parte del Comune (cfr. art. 17, comma 2).

Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti prescritti nell'articolo 5, il settore merceologico, l'ubicazione del distributore automatico, nonché, se il medesimo viene installato su area pubblica, l'osservanza delle norme sulla occupazione del suolo pubblico (cfr. art. 17, comma 3).

La formulazione dell'art. 17, caratterizzata dall'utilizzazione impersonale dei termini vendita e attività, non esplicita chi sia tenuto a presentare la comunicazione, a chi vada riferito il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, nonché, infine, chi sia tenuto ad osservare le norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Ciò nonostante, non può che farsi riferimento all'esercente al quale è imputabile l'attività mediante il distributore automatico, il quale può essere un soggetto diverso dal titolare dell'esercizio nel quale l'apparecchio è installato e previo consenso del medesimo.

Tutto ciò premesso, va osservato che, come già evidenziato in premessa, per effetto del disposto di cui all'art. 26, comma 6, del decreto n. 114 del 1998, è stata abrogata la legge n. 426 del 1971 e il decreto ministeriale n. 375 del 1988, ad esclusione delle disposizioni su evidenziate.

Dalla abrogazione della precedente disciplina in materia di distribuzione automatica, discende, ad avviso della scrivente, la non vigenza anche delle disposizioni espressamente contenute nella medesima in materia di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici.

Dal che ha origine la sostenibilità della tesi che l'art. 17 abbia sostituito l'art. 54, comma 5, del decreto ministeriale n. 375 del 1988 anche nella parte in cui fa riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici.

A conferma di quanto sopra va evidenziato che l'ipotesi alternativa a quella appena esposta, basata sulla considerazione che, per effetto della abrogazione dell'art. 54 del decreto ministeriale n. 375 del 1988, che normava espressamente la fattispecie subordinando l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per detta attività e all'osservanza delle disposizioni igienico sanitarie, determinerebbe quale conseguenza che alla somministrazione di alimenti e bevande tramite l'utilizzo di distributori automatici non sussista disciplina applicabile: il che non è giuridicamente sostenibile.

A detta specifica attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, non è, altresì, applicabile la legge 25 agosto 1991, n. 287, che disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della medesima «si applica (...) alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività», ossia quando gli alimenti e le bevande venduti con gli apparecchi automatici siano consumati in locali appositamente attrezzati ed adibiti esclusivamente all'utilizzazione di tali apparecchi.

La scrivente, pertanto, sulla base del presupposto che il decreto n. 114 del 1998 abbia sostituito in toto la precedente disciplina, fa presente di ritenere che le disposizioni dell'art. 17, per le specifiche parti che si riferiscono ai distributori automatici, hanno sostituito tutte le precedenti, ivi comprese quelle di cui all'art. 54 del decreto ministeriale n. 375 del 1988.

Dal che discende la piena applicabilità dell'art. 17 anche alla somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici.

Detta analisi trova ulteriore conferma sulla base di una ulteriore considerazione.

La citata legge 25 agosto 1991, n. 287, in materia di somministrazione di alimenti e bevande, all'art. 1, comma 1, riporta che "per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati".

Da quanto sopra consegue che l'unico elemento di distinzione tra l'attività di somministrazione e l'attività di vendita è la presenza di una attrezzatura in grado di consentire che i prodotti oggetto della vendita, ossia gli alimenti e le bevande, possano essere consumati

dagli acquirenti «nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico» a tal fine attrezzati.

Pertanto si può parlare di somministrazione di alimenti e bevande in senso proprio, ancorché effettuata con distributori automatici, soltanto nel caso in cui la vendita del prodotto avvenga in locali dotati della attrezzatura idonea a consentire la consumazione sul posto, fattispecie che si verifica, come espressamente previsto, solo nel caso contemplato del predetto art. 1, comma 2, della legge n. 287 del 1991.

Per continuare, va rilevato che l'art. 17 è applicabile anche nel caso di installazione di distributori automatici negli spacci interni o in qualsiasi luogo il cui accesso non sia possibile a chiunque.

Quanto sopra è conseguente sia al fatto che, come già detto nel precedente caso, l'art. 17 ha sostituito tutta la precedente disciplina in materia di vendita tramite distributori automatici, sia per il fatto che il medesimo articolo, nel disciplinare detta forma di vendita non utilizza la formula di richiamo "al pubblico", con la conseguenza che le disposizioni in esso contenute devono intendersi applicabili anche nel caso di vendita rivolta a cerchie determinate di persone.

Ciò significa che, anche se l'art. 17 non contempla esplicitamente detto caso di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, a differenza della precedente normativa (che con l'art. 54, comma 8, del decreto ministeriale n. 375 del 1988 richiedeva la sola osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, di quelle di pubblica sicurezza), le sue disposizioni sono da ritenersi applicabili.

La comunicazione di avvio dell'attività mediante distributore automatico negli spacci interni, nonché nei luoghi previsti dall'art. 16 del decreto ministeriale n. 114 del 1998, è quindi soggetta alla specifica comunicazione prevista dall'art. 17, distinta da quella relativa all'avvio dell'attività di vendita all'interno dei luoghi previsti dall'art. 16, che resta disciplinata dal medesimo articolo.

Come del resto accade qualora il distributore automatico venga installato in un qualsiasi altro esercizio di vendita, infatti, la sua attività resta disciplinata dalle disposizioni che lo riguardano.

Per concludere, relativamente al caso segnalato dalla Società G.S.A, si precisa quanto segue.

Il possesso dello specifico requisito professionale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 114 del 1998, richiesto per l'attività di vendita tramite distributore automatico dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, va richiesta ai soggetti che iniziano l'attività in data successiva a quella di efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 17, la quale, per effetto del disposto di cui all'art. 26, comma 1, del decreto ministeriale n. 114 del 1998, corrisponde al 24 aprile 1999. Ciò significa che i soggetti che esercitavano l'attività prima di detta data ed erano in possesso dell'iscrizione al Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono ritenersi in possesso della qualificazione richiesta. Non risponderebbe, infatti, a principi di equità richiedere ai medesimi il possesso del nuovo requisito professionale di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 114 del 1998.

La necessità del decorso del termine dei trenta giorni, previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto ministeriale n. 114 del 1998, è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e dei presupposti richiesti per l'avvio dell'attività nel suo complesso. Richiederla, pertanto,

per l'installazione di ogni distributore automatico successivo alla fase di avvio dell'attività determinerebbe di fatto un ostacolo all'iniziativa economica e alla necessità di riconoscere alla medesima il diritto di rispondere con efficienza alle esigenze del mercato.

Il Direttore generale

Piero Antonio Cinti

NOTE:

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ufficio D2, Disciplina del commercio.